



COMUNE DI NOLI
PROVINCIA DI SAVONA



UFFICIO DEMANIO MARITTIMO ORDINANZA N° 1/2010

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEMANIO MARITTIMO

VISTI

il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327, ed il relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima), approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328;

la Legge 24 novembre 1981 n. 689 ad oggetto "Modifiche del sistema penale" e s.m.i. ;

il Decreto Legislativo n°507 del 30.12.1999 recante "depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 205 del 25.06.1999 e s.m.i. ;

il D.P.R. 8 giugno 1982 n. 470, ad oggetto "Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione" e s.m.i.;

la Legge 25 agosto 1991 n. 284, relativa alla liberalizzazione dei prezzi del settore turistico;

il Decreto del Ministro del Turismo e dello Spettacolo in data 16 ottobre 1991, ad oggetto "Determinazione delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione";

la Legge 5 febbraio 1992 n. 104, ad oggetto "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e s.m.i.;

la Legge 4 dicembre 1993 n. 494 e s.m. e i., ad oggetto "Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime";

la Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007) inerente nuovi criteri per la determinazione dei canoni relativamente alle concessioni demaniali marittime;

l'art. 36 del Codice della Navigazione, l'art. 107 e 109 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

il D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche, ad oggetto "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio";

il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, ad oggetto "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59";

il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, ad oggetto "Riforma della disciplina del settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997 n. 59";

il D. Lgs. 30 dicembre 1999 n. 507, ad oggetto "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1) della Legge 25 giugno 1999 n. 205";

la Legge regionale 28 aprile 1999 n. 13, come modificata ed integrata dalla legge regionale 3 gennaio 2002 n. 1;

le indicazioni meglio definite nello (SUA) denominato Variante al Piano Particolareggiato degli Arenili di Noli approvato con Decreto Dirigenziale n.3339/08 emesso dalla Provincia di Savona il 07.05.2008 e s.m.i.;

il Progetto di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime di Noli approvato ai sensi dell'art. 8 del Piano di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime Regionali (PUD) aggiornato con Delibera Giunta Comunale n°69 del 12.II.2009 e approvato con nulla osta regionale, rilasciato con Decreto Dirigente Regione Liguria n°123 del 29.01.2010 e s.m.i.,

il Piano di utilizzo delle aree demaniali approvato dal Consiglio Regionale in data 9 aprile 2002 e pubblicato sul B.U.R.L. n. 18 - parte II del 2 maggio 2002 e s.m.i.;

la L.R. n°22 del 04.07.2008 inerente Modifiche e integrazioni alla legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti).

il Regolamento di Gestione del Demanio Marittimo del Comune di Noli approvato con Delibera Consiglio Comunale n°17 del 16 marzo 2006;

le Linee Guida per le Spiagge Libere e Libere Attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari approvate con Delibera Giunta Regionale n°512 del 21.05.2004 e s.m.i.;

la Legge Regionale n°1 del 03.01.2007 - "testo unico in materia di commercio" e s.m.i..

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.

CONSIDERATO il riparto delle competenze tra Autorità Marittima, Regione e Comuni;

VALUTATO che il Comune di Noli in ottemperanza dei dispositivi e delle leggi regionali sopracitate, esercita le funzioni amministrative concernenti le concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale;

RITENUTO di dover disciplinare le attività balneari lungo il litorale di giurisdizione;

emana la seguente

ORDINANZA

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ BALNEARI

ARTICOLO 1

DURATA DELLA STAGIONE BALNEARE

1. La stagione balneare è compresa tra il 1° Maggio ed il 30 Settembre di ogni anno.
2. Al di fuori della stagione balneare e nei periodi ricompresi tra il 1° Gennaio e il 31 maggio e tra il 16 Settembre e il 31 Dicembre è consentito utilizzare le strutture balneari per fini elioterapici e salsoiodici. In tal caso dovranno essere osservate le pertinenti prescrizioni in materia di sicurezza di cui all'ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Savona.
3. Nei periodi sopracitati l'Ufficio Demanio Marittimo Comunale può autorizzare l'impiego delle strutture balneari per fine elioterapici e per cure salsoiodiche mediante il mantenimento delle dotazioni e le strutture minime previste nel rispetto dell'art. 15 del Regolamento di Attuazione del Progetto di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime di Noli approvato ai sensi dell'art. 8 del Piano di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime Regionali (PUD) aggiornato con Delibera Giunta Comunale n°69 del 12.II.2009 e successivo nulla osta regionale, rilasciato con Decreto Dirigente Regione Liguria n°123 del 29.01.2010 e s.m.i.,
- 4.

ARTICOLO 2

- EPOSIZIONE ORDINANZA -

1. In tutte le aree del demanio marittimo o ad esse collegate, ove si svolgono attività marittime e/o balneari (stabilimenti balneari, sedi di società, colonie, cantieri navali, depositi di imbarcazioni, chioschi-bar, campeggi, parcheggi auto, ecc.), devono essere tenute esposte al pubblico, agli ingressi, in luogo ben visibile e per tutta la durata della stagione balneare, la presente ordinanza, congiuntamente all'ordinanza emanata dall'Autorità Marittima e, per gli stabilimenti balneari o concessioni similari, l'apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti dallo stabilimento stesso, in conformità a quanto disposto dalle vigenti normative regionali e nazionali.

ARTICOLO 3

- PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'USO DELLE SPIAGGE -

1. Sulle spiagge, salvo quanto previsto da altre norme di legge e regolamenti, è vietato:
 - a) lasciare natanti, senza regolare autorizzazione, concessione in sosta anche con sottostanti selle ed invasature o comunque apparati di sostegno che, in caso d'uso dell'imbarcazione non possono essere messi a bordo, ad eccezione di quelli destinati alla sicurezza, soccorso e per operazioni di assistenza e salvataggio;
 - b) lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;
 - c) occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc., nonché mezzi nautici, la fascia di 5 (cinque) metri dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso e salvataggio. L'ampiezza di tale fascia (di seguito denominata fascia di transito), qualora la profondità della spiaggia sia inferiore a 20 (venti) metri, non dovrà essere comunque inferiore a 3 (tre) metri. Nella fascia di transito è vietato sostare, depositare materiale e/o oggetti di qualunque tipo (compresi effetti personali, indumenti, sedie a sdraio, ombrelloni, imbarcazioni di qualsiasi tipo, ecc.), salvo le attrezzature necessarie al personale di vigilanza balneare e di soccorso e quanto necessario a realizzare i percorsi orizzontali atti a rendere possibile la balneazione alle persone disabili.
 - d) campeggiare e/o accamparsi;
 - e) transitare e/o sostare con qualsiasi veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge e al soccorso e/o emergenza ed a quelli da utilizzarsi nell'ambito delle operazioni di rinascimento regolarmente autorizzate;
 - f) praticare attività, anche ludiche, sia nelle spiagge libere che in quelle in concessione, che possano minacciare l'incolumità o comunque turbare la tranquillità o recare molestia al pubblico; i concessionari, al fine di garantire l'osservanza del divieto di cui sopra possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree da destinare a campo giochi ed installarvi attrezzature leggere e di facile rimozione in modo da garantire l'incolumità e la tranquillità del pubblico. Dette opere devono essere completamente rimosse al termine dell'attività balneare e comunque entro il 30 Settembre di ogni anno salvo diversa autorizzazione dell'Ufficio Demanio Marittimo Comunale;
 - g) durante la stagione balneare condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola e/o guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i cani guida dei non vedenti e per i cani condotti da personale specializzato e impiegati nel servizio di salvataggio. I concessionari possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree, debitamente attrezzate e autorizzate, da destinare alla custodia di animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico ed assicurando le necessarie condizioni igienico-sanitarie secondo le vigenti normative;

- h) tenere ad alto volume radio, juke-box, mangianastri ed, in generale, strumenti musicali ed altri apparecchi di emissione sonora, e comunque in modo tale da creare disturbo alla quiete pubblica e tenuto conto dei limiti previsti dal piano e della normativa acustica comunale;
 - i) esercitare attività a scopo di lucro (es. commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, ecc.), ed organizzare manifestazioni (feste, gare sportive, spettacoli, ecc.) senza autorizzazione e/o nulla osta dell'Ufficio Demanio Marittimo Comunale per quanto attiene all'occupazione della spiaggia. Resta fermo l'obbligo di preventiva acquisizione di ogni altra autorizzazione e/o concessione eventualmente prevista per legge;
 - j) abbandonare rifiuti di qualsiasi natura sulla spiaggia o in mare;
 - k) bruciare sterpaglie o altri materiali o accendere per altri scopi fuochi a fiamma libera direttamente sul suolo salvo specifica autorizzazione;
 - l) effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini e lancio degli stessi anche a mezzo di aerei nonché mediante l'uso di altoparlanti;
 - m) durante la stagione balneare sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acqueei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a m. 300 (trecento), fatte salve specifiche autorizzazioni, ad eccezione dei mezzi di sicurezza, soccorso, antincendio e delle forze dell'ordine competenti sul territorio ;
 - n) utilizzare shampoo e sapone qualora le docce non siano dotate di idoneo sistema di scarico; in tal caso i concessionari devono rendere noto tale divieto mediante apposito avviso affisso nelle immediate vicinanze delle docce;
2. durante la stagione balneare in via sperimentale è altresì acconsentito ai sensi della L.R. n°23 del 22 Marzo 2000, condurre cani o altri animali muniti di guinzaglio e/o apposite imbragature di sicurezza nella spiaggia libera posta al confine fra il Comune di Noli e il Comune di Spotorno localizzata nella zona compresa fra la concessione demaniale del rimessaggio Sanal Spotornoli e i Bagni Tripodoro con l'obbligo a carico di ogni singolo proprietario di animale di adoperarsi al fine di garantire il rispetto tutte le condizioni igienico-sanitarie volte a mantenere la pulizia e il decoro dell'arenile ad uso libero allo scopo destinato.
3. I concessionari devono inoltre :
- 1) adoperarsi affinché nella fascia meglio definita al precedente punto c) sia rispettato il divieto di cui al presente punto l ;
 - 2) acconsentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione, come meglio definito al comma e) dell'art. 251 della Legge n. 296 del 27.12.2006, e più specificatamente conformemente a quanto indicato nel piano degli accessi a mare meglio definito dal Progetto di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime di Noli approvato con nulla osta regionale, rilasciato con Decreto Dirigente Regione Liguria n°123 del 29.01.2010 e s.m.i.,
4. Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti disabili con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno dell'area in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se non risultino riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione, previa semplice comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale e dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare salvo apertura per elioterapia e cure salsoiodiche.
5. I servizi igienici dovranno essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria e dagli Enti all'uopo abilitati.

- DISCIPLINA MONTAGGIO STABILIMENTI BALNEARI E DELLE ATTIVITA' DI ELIOTERAPIA E DELLE CURE SALSOIODICHE
--

1. I concessionari possano provvedere al montaggio delle opere di facile rimozione e attrezzature dal 01 Marzo di ogni anno e allo smontaggio entro e non oltre il 30 ottobre al fine di garantire una sistemazione ordinata e decorosa degli arenili oltre che un'adeguata fruibilità degli stessi .
2. Prima di dare inizio alle operazioni di allestimento e smontaggio i concessionari hanno l'obbligo di trasmettere semplice comunicazione volta ad informare il Comune di Noli e alla Capitaneria di Porto di Savona sul periodo destinato a tali operazioni e mettere in atto tutte le precauzioni al fine di rendere sicura la presenza degli utenti all'interno della concessione.
3. I concessionari in caso di apertura per attività annesse ad elioterapia e cure salsoiodiche svolte oltre al periodo di stagione balneare (01 Maggio – 30 Settembre) per mantenere tali strutture di facile rimozione e attrezzature connesse sull'area in concessione dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Ufficio Demanio Marittimo Comunale, tale autorizzazione dovrà contenere la durata tempistica dell'attività e la pianta con i manufatti e attrezzature utilizzate a tale scopo, con l'obbligo di mantenere aperta tale attività pubblica per un minimo di giorni n°3 la settimana per almeno 10 ore al giorno e comunque nel rispetto degli orari di apertura e chiusura eventualmente regolamentati dallo stesso Comune di Noli con propria ordinanza/regolamento.
4. Alla fine della stagione balneare (1 Maggio – 30 Settembre) devono essere smontate e/o rimosse tutte le strutture di facile rimozione funzionali all'attività balneare ad esclusione dei chioschi. I relativi asserviti, gabinetti, le docce e le attrezzature disabili possono essere lasciati montati qualora si effettui elioterapia nel periodo invernale con le modalità sotto indicate:
 - a) al di fuori della stagione balneare e più precisamente nel periodo di apertura degli stabilimenti balneari per cure elioterapiche e salsoiodiche, può essere mantenuto il 10% delle cabine in dotazione fino ad un massimo complessivo di 10, nonché spogliatoi, servizi igienici e docce, nel numero minimo di uno, fino ad un massimo del 10% delle strutture montate durante la stagione balneare. Dovranno altresì essere garantiti i servizi indispensabili alla fruibilità da parte dei disabili.
 - b) possono inoltre rimanere in funzione aree attrezzate per giochi e attività sportive e le annesse attività di somministrazione previste dalla L.R. n°1/2007 e s.m.i., solo se collegate all'attività di elioterapia e cure salsoiodiche, secondo gli orari di apertura stabiliti dal Comune, con apposito provvedimento.
 - c) le strutture fisse che rimangono sull'arenile, durante il periodo di chiusura, devono essere mantenute nel rispetto dei criteri estetici e di salvaguardia ambientale; dovranno rimanere sull'arenile solo i chioschi, i basamenti, i muretti a protezione dalle mareggiate, le strutture fisse degli stabilimenti.
 - d) per proteggere serramenti ed eventuali porticati da eventuali mareggiate è possibile utilizzare gli appositi pannelli di protezione secondo i materiali meglio indicati del nel meglio definite nello (SUA) denominato Variante al Piano Particolareggiato degli Arenili di Noli approvato con Decreto Dirigenziale n.3339/08 emesso dalla Provincia di Savona il 07.05.2008 e nel Progetto di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime di Noli approvato ai sensi dell'art. 8 del Piano di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime Regionali (PUD) con aggiornamento Delibera Giunta Comunale n°69 del 12.11.2009 e successivo nulla osta regionale, rilasciato con Decreto Dirigente Regione Liguria n°123 del 29.01.2010 e s.m.i..
5. Il presente ordinanza dispone inoltre che in caso di accertamento da parte del Comune di Noli e/o degli Enti e delle autorità territorialmente preposte, riscontrata la violazione agli adempimenti connessi alle disposizioni sopra richiamate inerenti gli obblighi previsti dallo smontaggio delle strutture di facile rimozione e la regolare apertura negli orari previsti dalle vigenti normative, ordinanze e regolamenti in vigore, il Comune di Noli provvederà all'immediata revoca dell'autorizzazione e all'applicazione delle sanzioni amministrative contemplate dalle vigenti normative.

6. Qualora gli stabilimenti balneari siano in esercizio per prestare servizi di elioterapia e cure salsoiodiche devono attenersi alle seguenti disposizioni:
 - a) Comunicare al Comune, (Ufficio Commercio, Ufficio Polizia Municipale) prima dell'inizio dell'attività in oggetto, il periodo di funzionamento, le dotazioni annesse e i servizi offerti;
 - b) Mantenere il perfetto stato di pulizia e di decoro della superficie in concessione e di tutti i manufatti, attrezzature e servizi ad essa connessi;
7. Dovranno essere sempre garantiti i servizi minimi indispensabili alla fruibilità da parte dei disabili e per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" previsti dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e s.m.i.
8. Qualora fosse necessaria la sistemazione dell'arenile ai fini di fruibilità e sicurezza pubblica derivante da mareggiate e situazioni meteo marine avverse è ammesso l'intervento con mezzi meccanici (ruspe, scavatori, ecc. ecc.), previo che l'area interessata dall'intervento venga adeguatamente interdetta al pubblico, e che tali operazioni se effettuate durante la stagione balneare, siano svolte dalle ore 6,00 alle ore 09,00 del mattino, mentre al di fuori della stagione balneare dalle ore 07,00 alle ore 18,00, con l'obbligo di darne anticipata comunicazione al Comune di Noli e alla Capitaneria di Porto di Savona. Il predetto intervento pone divieto assoluto di compiere interventi di dragaggio del materiale sabbioso prelevandolo dal fondale marino e/o dalla linea di transito della battigia, fatto salvo per quanto meglio disposto e regolamentato con Ordinanza Comunale – Ufficio Demanio Marittimo n°10/05 del 28.09.2005 e dalle specifiche vigenti normative in materia.

ARTICOLO 5

**- DISCIPLINA DELLE STRUTTURE BALNEARI E DEGLI STABILIMENTI BALNEARI -
OBBLIGHI PER I CONCESSIONARI DI STRUTTURE BALNEARI**

1. Periodo minimo di apertura. Licenze ed autorizzazioni di altri enti:
 - a) i titolari di concessioni per stabilimenti balneari devono mettere in esercizio gli stabilimenti non oltre il 15 giugno, mantenendoli in completo esercizio almeno fino al 15 settembre, curandone per tutto il periodo di apertura la sicurezza e la funzionalità dei servizi nonché l'igiene, il decoro e l'estetica;
 - b) durante il periodo minimo di apertura dello stabilimento balneare di cui alla lettera precedente dovrà essere assicurata la fruizione al pubblico e garantire la sicura balneazione dell'impianto almeno dalle ore 09.00 alle ore 19.00 di ogni giorno;
 - c) per le attività rientranti nella concessione e non connesse direttamente con la balneazione quali (bar, ristoranti, discoteche, pubblico spettacolo, ecc..) le limitazioni sono quelle previste dalle leggi vigenti, nonché dalle ordinanze e regolamenti comunali emanati in materia.
2. Il servizio di salvataggio e sicurezza resta disciplinato con ordinanza del Capo del Circondario Marittimo di Savona.
3. I concessionari/gestori devono, altresì, indicare tempestivamente con idonei segnali pericoli noti e rischi a carattere permanente ed ogni altra condizione di pericolosità rilevata.
4. Nelle giornate di forte vento i concessionari dovranno issare su apposita asta ben visibile una bandiera gialla: in tale circostanza è vietato mantenere gli ombrelloni aperti, noleggiare/utilizzare pattini, materassini, battelli di gomma e simili.
5. Prima di noleggiare e/o affittare cabine, sedie a sdraio, lettini, ombrelloni, imbarcazioni di qualsiasi genere, ecc., il concessionario deve assicurarsi che tali attrezzature siano in perfetta efficienza.
6. Gli ombrelloni devono avere un sicuro ancoraggio al terreno in modo da presentare resistenza allo strappo, nonché avere applicato un apposito dispositivo tale da rendere solidali la parte superiore a

quella inferiore. La parte terminale delle stecche deve essere munita di un puntale che, in relazione alla tipologia delle

stesse, abbia caratteristiche di sicurezza pienamente rispondenti agli artt. 351 e 373 - Titolo VIII, Materie e prodotti pericolosi e nocivi - del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 574 e s.m.i..

7. Pulizia dell'arenile:

- a) sarà cura dell'Amministrazione Comunale effettuare la pulizia delle spiagge libere secondo quanto previsto dal D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e s.m.i ; pertanto il Comune posizionerà sull'arenile in numero e luoghi adeguati appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti ;
- b) il concessionario deve, durante la stagione balneare, provvedere giornalmente alla perfetta manutenzione, sistemazione e pulizia della spiaggia in concessione, della zona di libero transito ed alla pulizia dello specchio acqueo antistante, raccogliendo in appositi contenitori o in sacchi di plastica in maniera differenziata le immondizie ed ogni altro materiale di rifiuto e provvedendo al loro trasporto nei luoghi opportunamente indicati dai competenti Uffici Comunali;
- c) durante la stagione invernale ovvero durante il periodo nel quale gli stabilimenti di balneazione non sono in esercizio, i titolari di concessione balneare devono provvedere alla pulizia della spiaggia, con frequenza almeno quindicinale ed in particolare durante i periodi di maggiore affluenza turistica (Natale, Pasqua, ecc. ecc);
- d) è vietato gettare in mare o sulle spiagge materiali di rifiuto di qualsiasi genere o provenienza, compreso il materiale pietroso, vegetale eventualmente trasportato dal mare sulla battigia;
- e) lo smaltimento delle alghe (posidonia, ecc. ecc.) dovrà essere effettuato conformemente a quanto disposto dalla Legge n.13/99, art.3 c.1 lett.g – “Criteri per la gestione delle banquettes di Posidonia oceanica” modificata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1488 del 7 dicembre 2007 e s.m.i..

8. Insegne e confini degli stabilimenti balneari:

- a) all'ingresso di ogni stabilimento deve essere posto un cartello od una insegna indicante la sua denominazione conforme alle tipologie meglio definite negli strumenti urbanistici, demaniali e commerciali vigenti nel Comune di Noli;
- b) la delimitazione perpendicolare all'arenile fra le concessioni demaniali di stabilimenti balneari adiacenti ed ogni altro tipo di concessione contigua, se attuata, deve avvenire con idonea recinzione a giorno, mediante impiego di materiale leggero e decoroso di facile rimozione, con esclusione di ogni materiale pericoloso e non conforme a quanto meglio definito nello (SUA) denominato Variante al Piano Particolareggiato degli Arenili di Noli approvato con Decreto Dirigenziale n.3339/08 emesso dalla Provincia di Savona il 07.05.2008 e alle vigenti normative;
- c) tutti gli stabilimenti balneari e gli altri impianti balneari ad essi assimilati o assimilabili in quanto aperti, e con libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione, al pubblico, devono esporre idonei cartelli riportanti il logo internazionale indicante lo stato di accessibilità dell'impianto di balneazione e gli ingressi utilizzabili, compresi quelli necessari alle persone disabili, conformemente a quanto disposto nel Progetto di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime di Noli approvato ai sensi dell'art. 8 del Piano di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime Regionali (PUD) con aggiornamento Delibera Giunta Comunale n°69 del 12.11.2009 e successivo nulla osta regionale, rilasciato con Decreto Dirigente Regione Liguria n°123 del 29.01.2010 e s.m.i.. Detto cartello dovrà essere collocato all'ingresso dell'impianto di balneazione e in posizione tale da essere facilmente individuabile anche da parte delle persone disabili;

9. Pulizia delle foci dei fiumi e libero deflusso delle acque fluviali:

- a) sarà cura del Comune, in ogni periodo dell'anno ed al fine di prevenire potenziali pericoli e di permettere il regolare deflusso in mare delle acque di fiumi, torrenti, rii, ecc., rimuovere l'eventuale barra sabbiosa, anche con l'ausilio di mezzi meccanici, e ridistribuirlo nell'ambito di paraggio come previsto dalle vigenti disposizioni normative;
- b) il materiale sabbioso idoneo al ripascimento e rimosso nelle operazioni di cui alla precedente lettera a) dovrà essere altresì distribuito nell'ambito di paraggio nel rispetto della normativa vigente, qualsiasi altro diverso utilizzo dovrà essere debitamente autorizzato.
- c) Le presenti norme, specifiche per gli stabilimenti balneari, valgono anche per le spiagge libere e libere attrezzate.

ARTICOLO 6

- DISCIPLINA DELLE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE -

Per spiaggia libera attrezzata si intende ogni area demaniale marittima in concessione a ente pubblico o soggetto privato che eroga servizi legati o alla balneazione direttamente o indirettamente o con affidamento a terzi. La spiaggia libera attrezzata è caratterizzata da accesso libero e gratuito. Il concessionario deve garantire i seguenti servizi minimi, che sono forniti gratuitamente :

1. pulizia
2. sorveglianza
3. salvamento
4. servizi igienici

Ai fini della soluzione di specifici problemi di sicurezza ed in relazione all'esistenza di specifica esperienza qualora un utente della spiaggia libera intenda installare nell'arco della giornata attrezzature proprie quali ad esempio sdraio, ombrelloni, sedie, tavoli, lettini ecc.. le medesime devono rispettare le condizioni di sicurezza. In particolare gli ombrelloni devono avere un sicuro ancoraggio al terreno in modo da presentare resistenza allo strappo, nonché avere applicato un apposito dispositivo tale da rendere solidali la parte superiore a quella inferiore. La parte terminale delle stecche deve essere munita di un puntale.

Nelle spiagge libere attrezzate:

1. le condizioni di accesso libero e gratuito, i servizi gratuiti e quelli a pagamento devono essere chiaramente indicati attraverso un apposito cartello^a ben visibile all'ingresso della concessione.
2. deve essere garantita la visitabilità e l'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate/disabili ai sensi della Legge n. 104/1992 e s.m.i.;
3. devono essere favorite le migliori e più ampie condizioni di accesso evitando percorsi obbligati che prefigurino controlli del gestore sull'utente o per cui l'utente si senta in dovere di richiedere un servizio a pagamento;
4. non è consentita la stipula di abbonamenti né altri tipi di prenotazione dei servizi;
5. la superficie occupata dai volumi di servizio di qualunque natura (chioschi, spogliatoi, docce, servizi, ecc. ecc.) non può superare il 20% dell'area in concessione e comunque non eccedere 50 mq di superficie coperta; tale limite può essere derogato in caso di particolari dimensioni della spiaggia o particolare offerta di servizi;
6. tutte le strutture devono essere di facile rimozione, realizzate preferibilmente in legno e poste in posizione idonea a produrre il minore impatto visivo e ingombro al libero transito verso il mare nonché essere corredate da elementi di arredo a verde.

^a

7. il numero di cabine spogliatoio non può essere superiore a 10 ;
8. l'eventuale noleggio di ombrelloni, sdraio, lettini avviene giornalmente e su richiesta fermo restando almeno il 50% dell'area in concessione e il 50% del fronte mare devono rimanere liberi da ogni tipo di attrezzatura del gestore. Il Comune, anche in relazione alle caratteristiche e dimensioni dell'area in concessione, fissa le modalità di occupazione della zona in cui possono essere collocate le attrezzature secondo la seguente modalità: le attrezzature possono essere collocate anche in assenza o attesa del cliente. In tal caso devono essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate tra i paletti dell'ombrellone ovvero di altri sistemi di ombreggio: metri 2,5 tra le file e metri 2 tra ombrelloni sulla stessa fila. Tali distanze sono indicative e potranno essere modificate dalla Regione a richiesta dei Comuni ed in relazione a particolari esigenze.
9. sono consentite attività complementari alla balneazione purché connesse all'uso del mare e della spiaggia (beach volley, noleggio canoe, surf, immersioni, ecc) e non comportanti, a meno che l'estensione del fronte mare non lo consenta, la necessità di corridoi di lancio. In ogni caso l'occupazione da parte di queste attrezzature deve rientrare nella quota del 20% dell'area in concessione di cui al punto precedente.
10. la gestione delle spiagge libere e libere attrezzate dovrà comunque essere conforme alle "Linee guida delle spiagge libere e libere attrezzate " approvate con D.G.R. n°512 del 21.05.2004 e di tutte le successive integrazioni normative introdotte.

ARTICOLO 7

<p>- NORME PER LA TUTELA AMBIENTALE - GAVITELLI PER ORMEGGIO E CORSIE DI AVVICINAMENTO</p>
--

Premesso che nel litorale antistante il golfo del Comune di Noli la Regione Liguria con propria Deliberazione di Giunta regionale n.1507 del 6 Novembre 2009 e s.m.i., ha individuato un SIC di Posidonia Oceanica e le annesse misure di salvaguardia per habitat di cui all'Allegato I della direttiva 92/43/CEE ai sensi della L.R. n.28/2009. Considerata la necessità di dover salvaguardare l'ambiente marino e costiero secondo gli indirizzi regionali si dispone quanto segue:

1. Gavitelli per ormeggio , piattaforme di stazionamento e galleggianti vari:
 - a) Nelle acque antistanti gli arenili assentiti in concessione demaniale marittima (stabilimenti balneari, circoli nautici, leghe navali, cantieri navali, associazioni sportive, spiagge ecc.), il Comune di Noli e concessionari possono installare gavitelli stagionali per ormeggio natanti da diporto, piattaforme marine di servizio, di sicurezza e soccorso, previo ottenimento della preventiva autorizzazione ambientale emessa dalla Regione Liguria per l'immersione a mare degli annessi corpi morti ai sensi art.109 del Decreto Legislativo n.152/2006 e s.m.i. e del prescritto titolo abilitativo demaniale rilasciato dall'Ufficio Demanio Marittimo Comunale al fine di rispettare i criteri di gestione ecocompatibile oggetto delle vigenti disposizioni normative.
 - b) Nel litorale antistante il Comune di Noli nel periodo 01 Maggio - 30 Settembre i concessionari degli stabilimenti balneari possono installare anche piattaforme di sosta per bagnanti (boa) e piattaforme gonfiabili di gioco e stazionamento, recinti galleggianti destinati alla sicurezza a mare e/o connessi all'utilizzo dei disabili, quest'ultime con l'obbligo di rimozione con il termine di chiusura dell'attività balneare marittima serale giornaliera. I corpi morti annessi alle succitate installazioni dovranno essere preventivamente autorizzati sotto il profilo ambientale ai sensi art. 109 del Decreto Legislativo n.152/2006 e s.m.i. dalla Regione Liguria, copia dell'autorizzazione dovrà essere trasmessa in allegato congiuntamente alla comunicazione di installazione all'Ufficio Demanio Marittimo Comunale.

- c) I gavitelli dovranno essere individuati con un numero progressivo e targhette recanti il nome della località e dello stabilimento balneare. In caso di gavitelli con doppia boa/funzione oltre che sicurezza, anche per segnalazione di aree protette dovranno essere installate n.2 distinte targhette con appropriate indicazioni. Tutti i gavitelli e relativi corpi morti dovranno essere installati non prima del 01 maggio salpati entro e non oltre il 30 settembre, salvo quelli destinati alla doppia segnalazione sicurezza/perimetrazione del SIC di posidonia oceanica individuato con D.G.R. n°1507 del 06.II.2009 e s.m.i., che resteranno posizionati in maniera permanente.
- d) La modalità di posa e dimensionamento dei gavitelli di cui ai commi precedenti, restano disciplinate dall'ordinanza sulla sicurezza balneare annualmente emessa dalla Capitaneria di Porto di Savona congiuntamente alle vigenti disposizioni normative.

2. Corsie di avvicinamento stagionali :

- a) Nelle acque antistanti gli arenili assentiti in concessione demaniale marittima (stabilimenti balneari, circoli nautici, leghe navali, cantieri navali, associazioni sportive, spiagge ecc.), il Comune di Noli e concessionari possono installare nel rispetto di quanto già disposto dal Progetto di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime di Noli approvato ai sensi dell'art. 8 del Piano di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime Regionali (PUD) aggiornato con Delibera Giunta Comunale n°69 del 12.II.2009 e successivo nulla osta regionale, rilasciato con Decreto Dirigente Regione Liguria n°123 del 29.01.2010, installare dal 01 Maggio al 30 Settembre di ogni anno, corsie di avvicinamento previa richiesta e successiva autorizzazione demaniale rilasciata dall'Ufficio Demanio Marittimo Comunale che provvederà a valutare caso per caso le istanze pervenute e ad razionalizzare l'installazione delle corsie di avvicinamento nell'ambito territoriale di competenza in riferimento alle effettive esigenze riscontrate, alla tutela delle aree destinate alla balneazione, salvaguardia della pesca professionale, oltre che del SIC di posidonia oceanica meglio individuato dalla Regione Liguria con D.G.R. n°1507 del 06.II.2009 e s.m.i.
- b) Il richiedente e/o concessionario prima dell'inoltro all'Ufficio Demanio Marittimo Comunale dell'istanza necessaria all'ottenimento dell'autorizzazione all'installazione delle predetta corsia di avvicinamento dovrà dotarsi del titolo abilitativo per l'immersione a mare dei corpi morti necessari allo stazionamento della stessa ai sensi art.109 del Decreto Legislativo n.152/2006 e s.m.i., al fine di rispettare i criteri di gestione territoriale ed ecocompatibile sopra richiamate e delle vigenti disposizioni normative.
- c) La modalità di posa e dimensionamento delle corsie di avvicinamento di cui ai commi precedenti, restano disciplinate dall'ordinanza sulla sicurezza balneare annualmente emessa dalla Capitaneria di Porto di Savona congiuntamente alle vigenti disposizioni di legge.
- d) il Comune di Noli anno per anno provvederà a comunicare alla Capitaneria di Porto di Savona con appropriato prospetto riepilogativo i corridoi di lancio eventualmente autorizzati.

ARTICOLO 8

- DISPOSIZIONI FINALI -

1. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria e personale delegato delle autorità e Enti territorialmente competenti sono incaricati dell'esecuzione della presente disciplina.
2. Chiunque violi le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito e fatte salve le maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, è punito per ogni fattispecie prevista dalla presente ordinanza, in via amministrativa o penale ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e rispettivo Regolamento, Legge 24 novembre 1981 n. 689 ad oggetto "Modifiche del sistema penale", D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, D.P.R. n°296 del 13 Settembre 2006, Decreto Legislativo n.152/2006, Leggi Regionali n°1 e 2 del 07.02.2008, Leggi Regionali n°22 04.07.2008 e successive modificazioni e integrazioni.

3. La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio del Comune e sul sito ufficiale del Comune di Noli all'indirizzo: <http://www.comune.noli.sv.it> , oltre che trasmessa per la pubblicazione agli Uffici Marittimi competenti per territorio, e diffusa alle autorità e gli Enti territorialmente competenti per dare adeguata pubblicità e conoscenza della stessa.
4. La presente ordinanza entrerà in vigore il 24/04/2010 ed abroga la precedente ordinanza n. 1/2007 emessa in data 07/05/2007.

Noli, 24 Aprile 2010

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
UFFICIO DEMANIO MARITTIMO
(Arch. Raffaello RIBA)